

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO TRENTO 7 – “Rita Levi Montalcini” Anno scolastico 2022-23

1. Criteri generali relativi all'accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime delle scuole primarie

1.1 I criteri relativi all'accoglimento delle domande di iscrizione alla classi prime sono deliberati annualmente dal consiglio dell'istituzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia ed in tempo utile per le iscrizioni.

1.2 Per l'anno scolastico 2022-23 la capacità ricettiva delle scuole appartenenti all'istituto è definita come riportato nella seguente tabella.

SCUOLA	n° classi attivabili
“Pigarelli”	Fino a 4
“S. Anna”	Fino a 2
Meano - “De carli”	Fino a 2
Vigo Meano - “Calvino”	Fino a 2

1.3 Residenti nel bacino d'utenza

Per la formazione delle classi prime sono accettate in via prioritaria le domande di iscrizione degli studenti residenti nel bacino d'utenza, secondo la residenza anagrafica posseduta al momento dell'iscrizione. **In caso di superamento della capienza prevista anche per l'utenza del bacino d'utenza (punto 1.2) e dei criteri generali previsti per la formazione classi (punto 2.1)** verrà data priorità agli iscritti che hanno già fratelli o sorelle frequentanti la scuola richiesta.

1.4 Residenti fuori bacino d'utenza

Compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole dell'istituto ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, sono accettate con riserva le domande di iscrizione di studenti residenti al di fuori del bacino d'utenza purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nel bacino d'utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- residenza anagrafica di uno dei genitori nel bacino d'utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente;

- esigenza di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nel bacino d'utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le domande di iscrizione che trovano fondamento nelle suddette esigenze devono essere debitamente motivate e documentate entro il termine delle iscrizioni.

Nel caso di accoglimento delle domande il trasporto sarà a cura dei richiedenti.

1.5 Alla condizione che non comportino un aumento di classi possono essere accettate domande di iscrizione di studenti di famiglie residenti al di fuori del bacino d'utenza delle scuole dell'istituto. Tali domande sono accolte con riserva, in relazione ed eventuali richieste di iscrizione riguardanti studenti del bacino di utenza o in possesso dei requisiti indicati al punto 1.4, e gestite secondo i termini e le modalità definite dalla normativa provinciale.

1.6 Nel rispetto dei limiti indicati ai commi precedenti, della capacità ricettiva delle scuole dell'istituto e di quanto previsto dalla normativa provinciale, in caso di eccedenza di domande provenienti da famiglie **residenti al di fuori del bacino d'utenza**, si considerano i seguenti titoli di precedenza posti in ordine di priorità.

a) studenti figli di genitori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 1.4, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento

a1) con fratelli e sorelle che nell'anno scolastico **2022-23** frequenteranno la scuola richiesta a

a2) residenti nel bacino d'utenza di altra scuola primaria appartenente all'istituto comprensivo "Trento 7"

a3) in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 1.4

b) studenti figli di genitori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 1.4, nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno successivo

b1) con fratelli e sorelle che nell'anno scolastico **2022-23** frequenteranno la scuola richiesta

b2) residenti nel bacino d'utenza di altra scuola primaria appartenente all'istituto comprensivo "Trento 7"

b3) in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 1.4

c) studenti figli di genitori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.4, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento

c1) con fratelli o sorelle che nell'anno scolastico **2022-23** frequenteranno la scuola richiesta

c2) residenti nel bacino d'utenza di altra scuola primaria appartenente all'istituto comprensivo "Trento 7"

c3) residenti al di fuori del bacino d'utenza dell'istituto

d) studenti figli di genitori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.4, nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno successivo

- d1) con fratelli o sorelle che nell'anno scolastico **2022-23** frequenteranno la scuola richiesta
- d2) residenti nel bacino d'utenza di altra scuola primaria appartenente all'istituto comprensivo "Trento 7"
- d3) residenti al di fuori del bacino d'utenza dell'istituto

1.7 In caso di concorrenza sui medesimi posti disponibili, si procederà ad estrazione degli studenti in possesso degli stessi requisiti.

1.8 Le domande di iscrizione pervenute per trasferimento dopo il 31 maggio sono accolte, nel rispetto di quanto indicato al comma 1.5, nell'ambito dell'istituto comprensivo lasciando al dirigente scolastico la facoltà di individuare la soluzione più funzionale all'organizzazione del servizio scolastico ed al contenimento del numero di classi; nel caso in cui dopo il 31 maggio all'istituto pervenga un numero consistente di richieste di trasferimento di domande, queste ultime verranno considerate complessivamente, anche al fine di considerare eventuali bisogni educativi speciali degli studenti. In caso di eccedenza di richieste, si procederà tramite estrazione.

2. Criteri generali relativi alla formazione delle classi delle scuole primarie

2.1 Le classi di scuola primaria, se non diversamente deliberato dalla Giunta Provinciale, sono costituite con un numero massimo di 25 studenti, salvo richiesta di deroga presentata dal dirigente scolastico per esigenze di carattere logistico. In presenza di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta del dirigente scolastico, può autorizzare la formazione di classi prime con un numero massimo di 23 studenti.

2.2 I minori per i quali gli adempimenti vaccinali sono stati omessi o differiti, causa pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra, sono inseriti, di norma, in classi in cui sono presenti in maggioranza minori vaccinati o immunizzati

3. Criteri specifici per la formazione delle classi prime delle scuole primarie

3.1 Per la formazione delle classi prime il dirigente scolastico costituisce gruppi di lavoro, formati da docenti di ogni scuola primaria, i quali si avvalgono delle informazioni fornite dai docenti dalle scuole dell'infanzia relativamente a:

- capacità relazionali degli studenti (socializzazione);
- modalità di approccio al lavoro degli studenti (capacità e ritmi di apprendimento, autonomia);
- compatibilità tra gli studenti.

3.2 Raccolte le suddette informazioni i gruppi classe delle scuole primarie vengono formati sulla base dei seguenti criteri:

- a) equa ripartizione degli studenti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (numero di studenti per ciascuna classe);
- b) equa ripartizione di maschi e femmine;
- c) equilibrata distribuzione degli studenti per fasce di livello (in relazione al grado di socializzazione, alle capacità e ai ritmi di apprendimento, al grado di autonomia, alla

presenza di bisogni educativi speciali, alla presenza di eventuali bisogni linguistici da parte di studenti di madrelingua non italiana);

e) richieste motivate al dirigente da parte dei genitori interessati riguardanti l'assegnazione di fratelli gemelli alla stessa classe o a classi diverse.

3.3 Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono comunicati ai genitori, di norma, entro la prima settimana di settembre tramite i canali in uso: pubblicazione o sito dell'Istituto .

3.4 Qualora si renda necessario lo sdoppiamento o l'accorpamento di classi di scuola primaria, il dirigente procede sulla base dei criteri indicati al comma 3.2 garantendo la massima continuità educativa possibile ad eventuali studenti con certificazione di bisogno educativo speciale.

3.5 Una volta costituite le classi non sono ammessi cambiamenti di sezione, salvo per gravi e documentati motivi.

4. Criteri generali relativi all'accoglimento delle domande di trasferimento di iscrizione alle classi delle scuole primarie successive alla prima

4.1 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi successive alla prima pervenute all'istituto nel corso dell'anno scolastico, vengono accolte solo in presenza di posti disponibili, nel rispetto di quanto previsto ai punti 1.5 e 2.1;

4.2 Nel caso di indisponibilità di posti, le domande di trasferimento di iscrizione delle famiglie in possesso dei requisiti ai punti 1.3 o 1.4 sono accolte nell'ambito dell'istituto comprensivo lasciando al dirigente scolastico la facoltà di individuare la soluzione più funzionale all'organizzazione del servizio scolastico ed al contenimento del numero di classi; nel caso in cui, dopo il 31 maggio, all'istituto pervenga un numero consistente di richieste di trasferimento di domande, queste ultime verranno considerate complessivamente, anche al fine di considerare eventuali bisogni educativi speciali degli studenti. In caso di eccedenza di richieste, si procederà tramite estrazione.

4.3 Accolta la domanda di iscrizione, il dirigente scolastico provvede ad assegnare lo studente alla classe applicando in sequenza i criteri indicati al punto 3.2, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione il 23 dicembre 2021